VERBALE DI ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 47, LEGGE N.428/1990

Oggi 28 marzo 2011 presso la sede di Cetus SpA in Roma, Via dei Ruderi di Torrenova 39 tra

Cetus Spa , con sede legale in Roma, Via dei Ruderi di Torrenova 39 rappresentata dal Dott. Francesco Melidoni nelle qualità di Direttore Generale, assistita dall'Avv. Federica Di Mario;

Cetus Roma Srl , con sede legale in Roma Via Casilina 1115/a ,[⍰] in persona del Signor Fabio Petrini . [⍰] nella qualità di Amministratore Unico;

le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori], rappresentate rispettivamente dai Sigg.

CGIL – Signor Francesco Cascetti

CISL - Signor Carlo Bravi

UIL - Signor Marcello Gregorio

RSA - Signori Massimo Cecchini e Roberto Tuveri

LE PREMESSE

La Cetus Spa è proprietaria dell'azienda sita in Roma – Via dei Ruderi di Torrenova 39-, organizzata per la commercializzazione al dettaglio *e* all'ingrosso di materiale edile e sanitario e di arredamento e accessori per la casa a cui sono adibiti complessivamente n. 113 dipendenti di cui nr. 1 Dirigente, 78 impiegati e 34 operai.
Con lettera del 25 marzo 2011 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c. così come modificato dall'art. 47 Legge 29 dicembre 1990 n. 428 e dal D. Lgs. 2 febbraio 2001 n. 18, comunicavamo l'intenzione di procedere alla cessione in affitto della predetta azienda.

In relazione ai motivi dell'operazione, nella predetta lettera informativa veniva precisato che l'ipotizzato affitto dell'azienda era disposto nell'intento di preservare la continuità aziendale e il valore dell'avviamento, in un momento di crisi finanziaria della Società.

Nella predetta informativa si è dato atto che nei confronti del personale facente parte del ramo d'azienda oggetto di cessione troveranno applicazione le stesse condizioni normative, contrattuali e salariali previste dalle pattuizioni individuali e collettive sino ad oggi applicate e che continueranno a trovare applicazione i medesimi contratti collettivi già adottati.

Nella comunicazione è stato, altresì, preannunciato che, ai fini della prosecuzione dell'attività aziendale e del mantenimento parziale dei livelli occupazionali, sarà indispensabile ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per un numero di lavoratori pari a circa 75 unità.

Con la stessa comunicazione di cui sopra le Società si sono rese disponibili allo svolgimento della procedura sindacale prevista.

In data odierna è stato espletato il prescritto esame congiunto tra Società coinvolte nell'operazione e Rappresentanze Sindacali e le Parti hanno, quindi, ampiamente ed approfonditamente discusso in ordine alla cessione in affitto dell'Azienda ed al conseguente trasferimento a CETUS Roma Srl della titolarità dei rapporti di lavoro con 113 dipendenti dell'azienda stessa.

Le Parti, pertanto, valutati positivamente i suesposti approfondimenti e il trasferimento in oggetto,

CONVENGONO

1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo;

2) I contenuti della lettera di apertura della procedura in parola devono intendersi qui integralmente riportati e fanno parte integrante della presente intesa;

3) Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori prendono atto dei motivi che hanno determinato l'operazione in parola, descritti ampiamente e con dovizia di particolari dalle Società coinvolte;

4) Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori prendono, altresì, atto che l'eventuale cessione riguarderà n. 113 dipendenti;

5) Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori prendono atto che i dipendenti ceduti manterranno tutte le condizioni normative, contrattuali e salariali previste dalle pattuizioni individuali e collettive ed ai rapporti di lavoro dei dipendenti ceduti unitamente all'azienda e l'operazione, così come prospettata, contiene tutte le garanzie normative ed economiche previste dall'art. 2112 c.c. e dall'art. 47 Legge 428/1990 e successive modifiche.

6) Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori prendono, altresì, atto che, ai fini della prosecuzione dell'attività aziendale e del mantenimento parziale dei livelli occupazionali, Cetus Roma Srl ricorrerà alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per un numero di lavoratori pari a circa 75 unità. Le Organizzazioni Sindacali si riservano di valutare ragioni e modalità di attuazione del ricorso a tale ammortizzatore sociale durante la relativa procedura di consultazione sindacale.

7) L'operazione di cessione in parola produrrà i suoi effetti presumibilmente entro il mese di Aprile 2011;

8) Con la sottoscrizione del presente verbale, le Parti si danno reciprocamente atto di avere compiutamente esperito e positivamente concluso la procedura di cui all'art. 47 Legge 29/12/1990 n.428 e successive modifiche.

Letto, confermato e sottoscritto.

